N° 176/12 SENT
N° 1430/10 R.G.
N° 1225 Cron.
Oggetto: retribuzione
23-2-12
23-2-12

TRIBUNALE DI BERGAMO

Sez. monocratica del lavoro

VERBALE EX ART. 429 C.P.C.

UDIENZA DEL 23 febbraio 2012 avanti al Giudice, **dott.ssa Monica Bertoncini**, nella causa iscritta al N. 1430/10 R.G. e promossa da

Carla (Avv. P. Boiocchi)

CONTRO

Casa Di Riposo Brolis Giavazzi

(Avv.ti A. ed E. Baldassarre)

CONTRO

General Assistance Società Cooperativa Sociale Onlus

(Avv. P. Calvino)

Sono comparsi: l'avv. A. Pesenti in sostituzione dell'avv. Boiocchi per la parte ricorrente, presente personalmente, e l'avv. Calvino per la General Assistance e l'avv. Guizzetti in sostituzione dell'avv. Baldassarre, per delega generale, per la Casa di Riposo Brolis.

Assiste ai fini della pratica forense il dott. Matteo Colombo.

La ricorrente dichiara di aver cessato il rapporto di lavoro con la famiglia Visini Speroni in data 20.1.2011.

I procuratori delle parti discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa sia decisa.

1

Repubblica Italiana

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente di cui dà pubblica lettura

SENTENZA

nel nome del popolo italiano

PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato Carla conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Casa Di Riposo Brolis Giavazzi e la General Assistance Società Cooperativa Sociale per sentir accertare la sussistenza, con la Casa Di Riposo Brolis Giavazzi, di un rapporto di lavoro subordinato per lo svolgimento di mansioni di operaio C2 CCNL di settore, nonché per sentir dichiarare l'inefficacia e/o inesistenza del recesso comunicato il 23.9.2009 e per sentir condannare la Casa Di Riposo Brolis Giavazzi al pagamento delle retribuzioni maturate dal recesso alla effettiva reintegrazione, oltre ad interessi e rivalutazione, nonché per sentir condannare le convenute, in solido, al pagamento della somma lorda di € 4.517,74, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

A fondamento di tale pretesa la ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della General Assistance Società Cooperativa Sociale dal 15.12.2008 al 23.9.2009 come ASA, prestando sempre la sua

attività lavorativa presso la Casa di Riposo Brolis Giavazzi.
La indicava il proprio effettivo datore di lavoro nella Casa di Riposo Brolis Giavazzi, da cui aveva ricevuto ordini e disposizioni, per la quale aveva sempre operato, utilizzando suo materiale ed essendo pienamente inserita nel ciclo produttivo.
La ricorrente lamentava inoltre il pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto in ragione dello svolgimento di mansioni di operatore socio sanitario, riconducibili al livello C2. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.

Si costituiva regolarmente in giudizio la Casa di Riposo Brolis Giavazzi, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta, mentre si affermava disponibile al pagamento delle differenze retributive, negava di aver impartito ordini od esercitato controlli sull'attività della ricorrente, così come negava di aver autorizzato ferie, permessi o cambio orari.
Concludeva per il rigetto del ricorso.

Si costituiva regolarmente in giudizio anche la General Assistance Società Cooperativa Sociale Onlus, resistendo a sua volta alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta affermava la genuinità del contratto di appalto intercorso con la casa di riposo, avendo sempre coordinato il proprio personale ed avendo utilizzato strumentazioni proprie nello svolgimento del contratto.
La convenuta, nel contestare altresì il fondamento della domanda per il pagamento delle differenze

retributive, affermava la legittimità del licenziamento, in quanto effettuato in ottemperanza di una specifica prescrizione della DPL. Concludeva per il rigetto del ricorso.

La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, è stata discussa e decisa all'udienza odierna mediante sentenza di cui veniva data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Gli ex dipendenti della cooperativa hanno reso tutti un racconto univoco, assi preciso e privo di contraddizioni, riferendo che, quanto meno nel primo periodo, non c'era, di fatto, alcun coordinatore della General Assistance (v. dep. Vasilache, Gabrieli, Castelli).

Dei turni si occupava il capo sala della casa di riposo, Bruletti, il quale, dopo averli predisposti, li passava alla cooperativa per l'approvazione (v. dep. Vasilache, Gabrieli, Castelli).

Quest'ultima, pertanto, si limitava a recepire un assetto già predisposto dalla casa di riposo, dimostrando di non avere alcun ruolo nella gestione del proprio personale in relazione ad un aspetto primario del rapporto di lavoro, quello relativo alla gestione ed organizzazione del personale.

Oltretutto, in una situazione come quella in esame, ovvero di un servizio reso presso una casa di riposo, la definizione dei turni assume particolare rilievo come atto di gestione del personale, trattandosi di situazioni in cui le turnazioni debbono essere definite e riviste molto di frequente.

Anche per le ferie il personale della cooperativa si rivolgeva a Bruletti, il quale, una volta definito il piano ferie, lo inoltrava alla cooperativa per l'approvazione (v. dep. Vasilache, Gabrieli, Castelli).

A tal fine veniva inizialmente utilizzata la modulistica della casa di riposo e solo successivamente la cooperativa mise a disposizione dei propri fac-simile (v. dep. Gabrieli).

La cooperativa, inoltre, non ha dotato il proprio personale di alcuno strumento di lavoro, posto che le divise, indumento indispensabile per chi svolge mansioni di ASA, vennero fornite dalla casa di riposo, al pari del badge (v. dep. Vasilache, Gabrieli, Castelli).

A quest'ultimo proposito, risultano assolutamente inattendibili le deposizioni di coloro, in particolare il Passera, che hanno affermato l'esistenza di una convenzione con la cooperativa in virtù della quale la casa di riposo si era impegnata a fornire al personale di questa il badge in comodato d'uso gratuito (v. dep. Passera).

Si tratta di una circostanza introdotta dal teste, senza neppure che le parti in causa l'avessero dedotta o richiamata.

E' sufficiente esaminare gli atti difensivi delle convenute per verificare come nessuna delle due avesse fatto alcun cenno all'esistenza di una convenzione atta a regolamentare alcuni aspetti del contratto di appalto, come quello afferente alla concessione del badge.

Oltretutto, nessuna delle convenute si è premurata di depositare il contratto di appalto o di descriverne i termini e le condizioni.

Peraltro, la deposizione del Passera, anche nella parte in cui ha sostenuto che i turni era programmati dalla cooperativa, si è posta in palese contrasto con quelle, univoche e concordanti, delle ex dipendenti della cooperativa.

In verità, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, il rapporto, non solo di costei, si è svolto nell'area della illiceità, posto che, come sopra delineato, non vi è stato, da parte della cooperativa, alcun reale potere di coordinamento, organizzazione e direzione del proprio personale.

La figura del Totaro, in veste di coordinatore, è stata inserita solo successivamente e, in ogni caso, nonostante la sua presenza, come riferito dalle testi Gabrieli e Castelli, i turni continuava a predisporli il Bruletti, a cui il personale della cooperativa continuava a rivolgersi per problemi personali o per l'autorizzazione ad un cambio turno (v. dep. Castelli e Gabrieli).

Deve quindi ritenersi che la cooperativa non operasse in condizioni di reale autonomia organizzativa, non fosse provvista di una propria organizzazione d'impresa ed i lavoratori nell'appalto non fossero effettivamente da lei diretti e non agissero alle sue dipendenze e nel suo interesse.

La prestazione della veniva infatti svolta in maniera assolutamente compatibile con un rapporto di lavoro subordinato, considerato che: gli indumenti e le attrezzature necessarie usate erano della Casa di Riposo Brolis Giavazzi; quest'ultima impartiva direttive e supervisionava il lavoro; la ricorrente, al pari delle colleghe, era pienamente inserita nel ciclo produttivo della committente.

La , quindi, era pienamente inserita nell'organizzazione aziendale della Casa di Riposo Brolis Giavazzi, essendo assoggettata al potere direttivo della medesima, prendendo disposizioni dal capo sala della Casa di Riposo Brolis Giavazzi, al quale doveva chiedere l'autorizzazione per le ferie od ulteriori assenze.

In definitiva, le modalità di esecuzione della prestazione da parte della lavoratrice denotano l'esistenza di un obbligo contrattuale di porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la produzione, per il perseguimento dei fini propri dell'impresa datrice di lavoro.

Tali circostanze, peraltro, avevano trovato piena conferma anche all'esito dell'ispezione della D.P.L., aggravate dal fatto che la cooperativa, in tale circostanza, avrebbe pure suggerito al suo personale le risposte da fornire agli ispettori pubblici (v. dep. Castelli e doc. acquisiti).

Deve pertanto ritenersi che tra Carla e la Casa di Riposo Brolis Giavazzi sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a decorrere dal 15.12.2008, essendo emerso che la prestazione è stata resa da data di poco antecedente alla formale assunzione (v. doc. 2 fasc. ricorrente e dep. Gabrieli).

In ordine alle mansioni svolte, la ricorrente era inquadrata come ASA di 3° livello CCNL cooperativa sociale, il che le dà diritto all'inquadramento presso la Casa di Riposo, nell'attuale livello C1 del-

medesimo CCNL, a cui appartiene appunto, in seguito all'accordo di rinnovo contrattuale del 30.7.2008, con decorrenza 1.1.2009, l'operatrice socio assistenziale (v. doc. 2 fasc. General Assistance Società Cooperativa).

Pure le differenze retributive, calcolate a decorrere dall'1.1.2009, data di vigenza del nuovo accordo contrattuale, vanno calcolate sul livello C1 ed ammontano ad euro 3.942,59 (meritando adesione i conteggi depositati unitamente alle note difensive, da cui va detratto l'importo riferito al dicembre 2008), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Per il pagamento dell'importo in questione non sussiste, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/03, la responsabilità solidale di entrambe le convenute, posto che la norma è riferibile ad appalti leciti.

Nella situazione in esame, dalla sussistenza, fin dall'origine, di un rapporto di natura subordinata con la Casa di Riposo Brolis Giavazzi, discende l'obbligo di quest'ultima di procedere al pagamento delle differenze retributive maturate dalla lavoratrice in conseguenza della prestazione resa.

Per quanto attiene, infine, al licenziamento, è evidente come dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della casa di Riposo Brolis Giavazzi discenda l'inefficacia dell'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, con conseguente diritto della ricorrente al risarcimento del danno che dovrebbe essere pari alle differenze retributive maturate dalla data del recesso (23.9.2009) al ripristino del rapporto o alla sopravvenienza di altro fatto estintivo, oltre ad

interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Dalla documentazione in atti risulta che la Uriona ha reperito una nuova occupazione lavorativa il 14.12.2009 (v. doc. 10 fasc. ricorrente), pertanto da tale data il danno conseguente al recesso è venuto meno.

Spettano quindi alla ricorrente le differenze retributive maturate dal 23.9.2009 al 14.12.2009, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

In definitiva, per tutti i motivi esposti, la domanda può essere accolta.

Le spese processuali nei rapporti tra la ricorrente e la Casa di Riposo Brolis Giavazzi, liquidate come in dispositivo, anche in via equitativa per quelle maturate successivamente all'entrata in vigore del D.L. 1/12, seguono la soccombenza, ravvisandosi invece comprovate ragioni, avuto riguardo alle questioni trattate per disporre la compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e la General Assistance Società Cooperativa Onlus.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1430/10 R.G.

1. dichiara che tra Carla e la Casa di Riposo Brolis Giavazzi intercorre un rapporto di natura subordinata dal 15.12.2008 per lo svolgimento di mansioni ascrivibili al livello C1 CCNL cooperativa sociale;

2. condanna la Casa di Riposo Brolis Giavazzi, in persona del legale rappresentante pro tempore, al

ripristino del rapporto ed pagamento, nei confronti di Carla delle differenze retributive maturate dal 23.9.2009 al 14.12.2009, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;

2. condanna la Casa di Riposo Brolis Giavazzi, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di Carla, della somma di € 3.942,59, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;

3. respinge la domande proposte nei confronti della General Assistance Società Cooperativa Sociale Onlus;

4. condanna la casa di Riposo Brolis Giavazzi, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di Carla delle spese processuali liquidate in complessivi € 3.500,00 di cui € 1.500,00 per diritti ed euro 2.000,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, dichiarando compensate le spese tra la ricorrente e la General Assistance Società Cooperativa Sociale Onlus.

Bergamo, 23 febbraio 2012

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Monica Bertoncini

IL CANCELLIERE
-A. Walter Domenighini-

Depositato in cancelleria
oggi, 23 FEB. 2012
IL CANCELLIERE
-A. Walter Domenighini-